



Tristemente, l'Avvocatura si accinge ad entrare nell'era dei *soci di capitale*. L'innovazione era nell'aria da molto tempo ma l'Avvocatura era sinora riuscita a fronteggiare le smanie espresse dai "poteri forti" sul punto. Poi, tramite l'annuale disegno di legge sulla concorrenza (ahimè, subito approvato dalla Camera con amplissima maggioranza), l'imposizione ha preso forma nonostante le evidenti distorsioni che il nuovo assetto ineluttabilmente comporterà. Assisteremo alla nascita di studi legali composti da Avvocati la cui attività verrà plasmata dai "grandi clienti" e cioè da banche, compagnie assicuratrici e facoltosi gruppi industriali. Prevedibilmente, saranno questi i *soci di capitale*

. Essi, tuttavia, si rivolgeranno solo agli studi legali di propria appartenenza e partecipazione. Gli Avvocati di queste strutture saranno, quindi, costretti a precludersi la facoltà di porsi liberamente al servizio di clienti di altra estrazione e ciò in cambio del gettito finanziario che sarà loro assicurato od anche soltanto prospettato. Di conseguenza, gli Avvocati che accetteranno di lavorare in tali strutture, perderanno l'indipendenza. Di contro, gli Avvocati che non accetteranno ciò, non vi verranno ammessi e perderanno una consistente parte delle fonti di loro sostentamento. Resteranno, tuttavia, liberi: più poveri ma più liberi. Tuttavia, i liberi Avvocati non saranno gli unici a manifestare una grave rimessione: il nuovo assetto forense comprometterà anche la tutela dei diritti e, perciò, il più delicato baluardo della democrazia stessa.

Che ne sarà del riserbo professionale del difensore, imperituro obbligo e diritto di ogni Avvocato? Con l'avvento dei *soci di capitale*

, potrà mai essere precluso a tali partner l'accesso alle informazioni riservate del "suo" (essendo socio) studio legale? Ragionevolmente, il socio di capitale non potrà essere privato del diritto di conoscere - apertamente od anche indirettamente - tutti gli affari dello studio legale di cui è egli stesso socio. In tale veste, potrà conoscere degli incarichi acquisiti, del loro contenuto e della parcellazione.

Accedendo ai carteggi delle cause, potrà anche conoscere di questioni riservate che riguardino i suoi stessi concorrenti, in un contesto di evidente conflitto di interesse. Giungeremo al paradosso: potrà l'Avvocato legittimamente opporre il segreto professionale a magistrati ed ispettori della Guardia di Finanza ma non ai suoi

soci di capitale

! Eppure, più d'una volta la stessa Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha riaffermato il diritto all'assistenza dell'Avvocato e che tale difensore debba manifestarsi indipendente e riservato, sottolineando che l'invasione nel segreto professionale possa avere ripercussioni tanto sull'amministrazione degli affari di Giustizia, quanto su quei diritti garantiti dall'articolo 6 della Convenzione.

E che dire dell'impatto sulla Cassa Forense?

È ragionevole ritenere che

i soci di capitale non saranno Avvocati e, quindi, non avranno obiettivi pensionistici. Essi mireranno essenzialmente a percepire i profitti derivanti dalla fruttuosità del capitale investito. Utili, dunque, difficilmente riconducibili alla contribuzione forense ed al sistema retributivo-solidaristico che deve improntare la nostra Cassa per garantirne la futura stabilità economico-finanziaria. Perché allora questa frettolosa apertura agli evitabilissimi soci di capitale? Tra coloro che la pensa diversamente da me, qualcuno afferma che i soci di capitale servono per apportare i mezzi finanziari che consentano agli Avvocati l'espansione degli studi legali e loro migliore organizzazione. Ebbene, a costoro rispondo con il senso che ebbe ad esprimere un sommo Avvocato: *“è forse lecito che si compri l'indipendenza e la riservatezza degli Avvocati?”*

Alessandro Graziani

avvocato del Foro di Roma